

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
Sconto di Portafoglio

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto Società Cooperativa.
 Sede Legale Via Cesare Battisti, n. 27, 73041 – CARMIANO (Lecce)
 Sede Amministrativa Viale Leopardi, n. 73, 73100, LECCE – Tel. 0832/375111 – FAX 0832/375300
 E-mail info@terradotranto.bcc.it; sito internet: www.bccterradotranto.it
 Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Lecce n. 2023
 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4552 - cod. ABI 08445-9
 Iscritto all'Albo delle società cooperative n.A185977
 Aderente ai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

L'operazione sconto di portafoglio permette al cliente di ottenere dalla banca un anticipo, previa deduzione dell'interesse nonché di spese e commissioni, sull'importo di un credito di un cliente verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Il credito deve essere rappresentato da un effetto cambiario (cambiale tratta o pagherò cambiario).

L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, così da consentire al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente il credito stesso.

Il rischio che il cliente deve tenere in considerazione è l'obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del debitore ceduto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	
Tasso debitore annuo massimo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	9,50% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 12,30%
Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	9,63% Tasso debitore + 2 punti con un massimo del 12,30%
Tasso annuo massimo per interessi di mora	2 punti % + il tasso applicato
Capitalizzazione	Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale la banca applica la stessa periodicità nel conteggio

	degli interessi debitori e creditori. La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, il rapporto prevede la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.					
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).					
IMPORTI MASSIMI DI SPESE						
Spese per singola visura ipocatastale	€ 70,00					
Spese per singola visura CRIF	€ 25,00					
Commissione su distinta presentazione effetti allo sportello	€ 6,00					
Comunicazioni periodiche (art. 119 TUB)	€ 2,70					
Spese per invio comunicazioni come per legge (art. 127-bis TUB)	€ 0,00					
Eventuali spese per solleciti effettuati a mezzo posta o telefono	Le spese saranno adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca					
Spese per copia documentazione	Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta					
spese per istruttoria pratica fido fino ad un importo di € 1.500,00	€ 20,00					
spese per istruttoria pratica fido da € 1500,01	SOCI			NON SOCI		
	%	MINIMO	MASSIMO	%	MINIMO	MASSIMO
	0,50	€ 50,00	€ 500,00	1,00	€ 100,00	€ 1.000,00
COMMISSIONI						
Commissione fido accordato (CFA) Addebitata trimestralmente e calcolata moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l'aliquota di seguito indicata.	soci		non soci			
	0,25%		0,50%			
Commissione sconfinamento extra fido	Non prevista					
ALTRI ONERI						
Imposte e tasse presenti e future	come per legge					
Commissioni per incasso dei crediti scontati ed eventuali ritorni per insoluti	Si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo "Incassi e Pagamenti"					

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)

Operazioni di Sconto verso NON Soci

Esempi di Calcolo del costo di un'operazione di Sconto

con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione fondi

Importo Fido Accordato	€	1.500,00
Tasso debitore		9,50%
Spese una tantum connesse all'erogazione del credito	€	20,00
Altre spese (su base annua)		

commissione per messa a disposizione fondi		2,00%
costo del finanziamento		
Interessi	€	34,42
Oneri	€	12,50
TAE		13,11%
<small>N.B. se il tasso applicato o le spese dovessero superare la soglia rilevata ai sensi della Legge 108/96 verrebbero ridotti a tale soglia</small>		

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e servizi incasso e pagamenti.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine, ridurre o estinguere l'affidamento concesso, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può porre fine al contratto con un preavviso di 3 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, se il cliente:

- o diviene insolvente;
- o diminuisce le garanzie date;
- o si trova in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto o della riduzione dell'affidamento concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 15 giorni lavorativi.

Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le G. Leopardi, 73 73100 Lecce) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@terradotranto.bcc.it.

La banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. *Arbitro bancario e finanziario (ABF)*

- o Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
- o Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
- o Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

2. *Ombudsman – Giurì Bancario*

- o Controversie relative a servizi di investimento.
- o Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

3. *Conciliatore Bancario e Finanziario*

- o Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giurì Bancario ed al Conciliatore Bancario e Finanziario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce anche il pagamento da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Istruttoria	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Revisione periodica	Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.